



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 27/07/2009

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ufficio 11° - Bingo

Prot. n. 2009/44040 /giochi/BNG

All. 1

AI CONCESSIONARI DELLA
GESTIONE DEL GIOCO
DEL BINGO

OGGETTO: Decreto direttoriale 8 ottobre 2009 (prot. 2009/38392/giochi/BNG). Modifiche al regolamento di gioco del Bingo approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e pagamento differito del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco.

e, p. c., Alle Associazioni di categoria
dei concessionari del
gioco del Bingo

Agli Uffici regionali e
Sezioni distaccate
dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato

Con decreto direttoriale 8 ottobre 2009 (prot. 2009/38392/giochi/BNG), pubblicato sul sito internet istituzionale www.aams.it e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sono emanate le disposizioni in applicazione della normativa contenuta nell'art. 21, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernenti le modifiche al regolamento di gioco del Bingo approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il pagamento differito del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco.

In primo luogo il provvedimento dispone, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli art. 5 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle e che il montepremi di cui all'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita.

Nell'ambito di tale montepremi, sono di seguito specificate le modalità di ripartizione dello stesso nonché di attribuzione dei premi, stabilite dal menzionato decreto 8 ottobre 2009 attraverso la modifica all'art. 9 (*Premi*) del citato regolamento di gioco.

▪ La quota minima (70%) da ripartire a titolo di montepremi è così attribuita:

- 7% alla "cinquina",
- 53% al "bingo",
- 6% al fondo per l'erogazione dei cosiddetti "premi speciali",
- 4% al fondo per l'erogazione del "bingo one".

Oltre a ciò, il concessionario può scegliere di destinare a montepremi ulteriori quote percentuali eccedenti il 70% dell'importo della vendita delle cartelle ed attribuirle al fondo per l'erogazione dei cosiddetti "premi speciali" e/o al fondo per l'erogazione del "bingo one"; tale opzione, con l'indicazione della relativa percentuale, deve essere comunicata obbligatoriamente nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese in cui avrà validità, intendendosi confermata la validità dell'importo del mese precedente in caso di omessa comunicazione;

- il fondo di cui all'art. 9, comma 8, lett. c) per l'erogazione dei premi di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo è attribuito nella misura del:
 - 60% al "superbingo",
 - 20% al "bingo oro",
 - 10% al "bingo argento"
 - 5% al "bingo bronzo";
 - l'importo del "bingo one" può assumere un valore, multiplo intero di cinquanta, compreso tra € 50 ed € 4.000; restano invariate le modalità di comunicazione di tale valore secondo quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 9;
 - le categorie del premio "bingo" attribuibili in ciascuna partita restano invariate, mentre sono rideterminati i numeri-soglia di estrazione come di seguito indicato:
 - il "superbingo" entro la 38° pallina estratta;
 - il "bingo oro" entro il numero di palline estratte compreso tra 39 e 43,
 - il "bingo argento" entro il numero di palline estratte compreso tra 44 e 46,
 - il "bingo bronzo" entro il numero di palline estratte compreso tra 47 e 54,
 - il "bingo one" entro la 46° pallina estratta;
 - la vincita dei premi "superbingo", "bingo oro", "bingo argento", "bingo bronzo" e "bingo one" viene assegnata solo se reclamata a voce alta entro i numeri-soglia di estrazione stabiliti come innanzi specificato.
- Tutte le altre norme dell'art. 9 del regolamento di gioco sono rimaste invariate.

Le suindicate disposizioni si applicano a decorrere dal 1° novembre 2009, previo adeguamento dei sistemi di gioco e di comunicazione da parte di ciascun concessionario.

Di conseguenza, soltanto dopo aver effettuato tale adeguamento ed averne verificato il corretto funzionamento con SOGEI s.p.a., codesti concessionari dovranno comunicare all'Amministrazione ed alla SOGEI s.p.a. la sessione di gioco dalla quale inizieranno a gestire il gioco del Bingo applicando il nuovo regolamento, con apposita lettera da inviare, anche a mezzo fax, entro e non oltre la chiusura della sessione di gioco precedente.

Solo da tale data, individuata e comunicata da ciascun concessionario, potranno essere messe in vendita nelle sale-bingo, applicando il nuovo regolamento di gioco, le cartelle acquistate dopo il 1° novembre 2009, presso i competenti Organi regionali di

questa Amministrazione, verso pagamento del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco rideterminati rispettivamente nell'11% e 1% dalle suindicate disposizioni. Dalla medesima data non sarà più consentita l'applicazione delle disposizioni contenute nel previgente articolo 9 del regolamento di gioco.

Ovviamente, le cartelle acquistate dal 1° novembre 2009 non potranno essere vendute nelle partite svolte applicando il regolamento di gioco previgente.

Le eventuali giacenze di cartelle acquistate precedentemente non potranno, in nessun caso, essere restituite all'Amministrazione.

In relazione alle importanti modifiche apportate al regolamento di gioco e, in particolare, alle modalità di attribuzione dei premi, si raccomanda a codesti concessionari di esporre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 30 gennaio 2000, n. 29, il decreto dell'8 ottobre 2009 con la massima evidenza, fornendo ogni chiarimento necessario onde consentire ai giocatori la piena conoscenza delle innovazioni introdotte ed evitare qualsiasi contestazione.

Considerata, altresì, la maggiore entità dei premi conseguente all'applicazione del provvedimento in questione, si raccomanda la massima scrupolosità e tempestività nella redazione, esposizione in sala e comunicazione all'Amministrazione degli elenchi settimanali delle partite nelle quali sono assegnati i premi speciali di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del regolamento di gioco, secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale 20 aprile 2007, il cui inadempimento costituisce grave irregolarità sanzionabile ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29/2000 e degli articoli 12 e 13 della convenzione.

* * *

Il decreto 8 ottobre 2009, sempre in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, prevede altresì la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco sulle cartelle-bingo in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. Tale disposizione non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.

La dilazione del pagamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato ha, quindi, carattere temporaneo fino al 31.12.2010, nonché facoltativo in quanto i concessionari possono anche scegliere di effettuare il versamento "anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle" come previsto dall'art. 5 del citato D.M. n. 29/2000.

Al fine di poter accedere alla modalità di pagamento differito, codesti concessionari devono inoltrare all'Amministrazione - Direzione generale - Ufficio 11° Bingo, la comunicazione conforme all'allegato 1, di voler fruire, nei termini e secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, del differimento del versamento del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco del bingo, unitamente ad apposita appendice alla cauzione già prestata di € 516.456,89, di cui all'art. 9, comma 1, del ripetuto D.M. n. 29/2000, la quale deve riportare testualmente che "la cauzione di cui alla polizza n.....emessa in

data....., già prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 garantisce, oltre gli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione, anche il pagamento differito del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco del bingo ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 2 del decreto direttoriale 8 ottobre 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.


Sull'importo di cui si chiede il pagamento differito i concessionari dovranno corrispondere gli interessi, nella misura del saggio legale vigente, attualmente pari al 3% (D.M. 12 dicembre 2007), dal giorno successivo al ritiro delle cartelle fino alla data dell'effettivo pagamento.

Si evidenzia, inoltre, che qualora codesti concessionari intendano effettuare il pagamento differito del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo per somme che, cumulate agli importi già ammessi al pagamento differito, superino l'importo garantito dalla cauzione prestata, l'importo della cauzione stessa dovrà essere integrato, mediante apposita appendice, fino all'importo voluto che costituirà il nuovo limite del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato da versare con modalità differita.

A fronte del mancato pagamento degli importi dovuti entro i sessanta giorni, si procederà immediatamente all'escussione della cauzione ed alla sospensione della vendita delle cartelle fino alla data di effettivo pagamento; ne conseguirà inoltre la decadenza dal beneficio del pagamento differito. Si evidenzia altresì che tali inadempimenti costituiscono violazione della vigente normativa nonché grave irregolarità, sanzionabili ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 29/2000 e dell'art. 12 e 13 della convenzione.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet istituzionale www.aams.it.

IL DIRETTORE
Antonio TAGLIAFERRA



ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
UFFICIO 11° - BINGO
Via della Luce, n. 34 A/bis
00153 - ROMA

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____,
rappresentante legale della _____
con sede legale in _____ ()
via _____, n. _____,
titolare della concessione n. _____ stipulata in data _____.

COMUNICA

di voler fruire del versamento del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco del bingo, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, nei termini e secondo le modalità previste dalle suindicate disposizioni.

A tal fine, allega apposita appendice alla cauzione, già prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, pari ad € 516.456,89 emessa da

_____ in data _____.

(luogo e data)

(firma)